

**Disegno di legge recante
“Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017”**

**TITOLO I
Misure generali e comuni di semplificazione**

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

- a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;
- b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- c) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;
- d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;
- e) dare piena esplicazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;
- f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l'accesso ai relativi documenti e ai dati in suo possesso.

Art. 2

Agenda per la semplificazione

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi di cui alle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), approva entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Agenda per la semplificazione (di seguito “Agenda”) che individua le priorità di intervento, le azioni e gli strumenti di semplificazione normativa e amministrativa per l'anno in corso, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni nonché più efficace l'azione amministrativa pubblica.

2. Per l'elaborazione dell'Agenda, entro il 30 dicembre di ciascun anno, chiunque vi abbia interesse trasmette, con le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge, proposte, osservazioni, note, elementi informativi, volti a raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente. L'Agenda riporta le osservazioni pervenute e le soluzioni individuate.

3. L'Agenda è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale che la approva, a seguito di discussione pubblica, con apposita risoluzione.

Art. 3

Taglia-leggi

1. Al fine di razionalizzare e riordinare il quadro legislativo regionale, di diminuire il numero delle norme esistenti in coerenza con gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “*EU Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT*” (COM 2012 (746) final) e di facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini e degli operatori del diritto, le leggi regionali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1990, anche se modificate con leggi successive, non comprese nella legge regionale di cui al comma 2, sono abrogate.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta un disegno di legge che individua le disposizioni legislative regionali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, sulla base della ricognizione delle norme regionali:
 - a) oggetto di abrogazione tacita o implicita;
 - b) che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
 - c) la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
 - d) indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
 - e) da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
 - f) necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica dell’ordinamento regionale;
 - g) la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
 - h) non più rifinanziate nei successivi esercizi di bilancio.
3. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dall’entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2.

Art. 4

Clausola di semplificazione permanente “One-In, One-Out (OIOO) Methodology”

1. In coerenza con gli obiettivi di qualità della regolazione di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE del 9 marzo 1995 e alla COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), ed al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere, di qualunque tipo, a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l’eliminazione di un onere vigente mediante l’inserimento di una clausola di semplificazione permanente.
2. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell’ambito della materia disciplinata dal disegno di legge.
3. Il mancato inserimento della clausola di semplificazione permanente rende improcedibile l’istruttoria e l’esame dei disegni o progetti di legge ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).

Art. 5

Conferenza di servizi interna regionale

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo la parola: “disegno” è aggiunta la parola: “o proposta”;

b) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

TITOLO II

Misure in materia di trasparenza e partecipazione

Art. 6

Carta Etica dei decisori politici regionali

1. Al fine di promuovere l'etica delle responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche e accrescere la fiducia tra la classe politica regionale e i cittadini, con decreto congiunto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale è adottata la Carta etica dei decisori politici regionali (di seguito “Carta etica”).
2. Ai fini del presente articolo, per decisori politici regionali si intendono il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Presidente del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali.
3. La Carta etica definisce le norme di comportamento dei decisori politici conformandosi ai seguenti principi:
 - a) piena assunzione di responsabilità ed esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni;
 - b) dovere di veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno sia all'interno dell'amministrazione;
 - c) rispetto dei diritti e delle opportunità di tutti i soggetti coinvolti e perseguimento dell'interesse generale;
 - d) rispetto dell'economicità di gestione delle risorse impiegate;
 - e) rappresentazione dei fatti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, a garanzia della buona gestione del denaro pubblico.
4. La Carta etica è pubblicata sui siti internet istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. La Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale si esprime in merito ad eventuali controversie concernenti l'applicazione della Carta etica e detta linee di indirizzo per aggiornare l'interpretazione dei principi etici ivi sanciti in coerenza con la normativa nazionale vigente in materia.

Art. 7

Diritti della cittadinanza digitale

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, la Regione, all'interno del sito internet istituzionale, pubblica:
 - a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID) ai sensi della normativa vigente;
 - b) l'elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;
 - c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuate,

nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell'attuazione del presente articolo e le modalità e i tempi di intervento al fine di rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 8

Pubblicazione in formato aperto (open data)

1. La Giunta e il Consiglio regionale e gli enti strumentali regionali, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 13 settembre 2013 n. 14, attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei dati, degli atti e dei documenti ivi previsti e dei testi delle leggi regionali vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute.
2. La pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi e regolamentari sul sito internet istituzionale è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi, dei regolamenti e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database costantemente aggiornato al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi e dei regolamenti.
3. In ogni caso la pubblicazione sul sito internet istituzionale avviene in formato aperto (open data) ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 9

Principio della priorità digitale (Digital first)

1. In attuazione del principio della priorità digitale (*Digital first*) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome "Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020" (14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l'attuazione della proposta normativa di regola secondo modalità digitali al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.
2. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche. In tal caso l'analisi di impatto della regolazione (AIR) del provvedimento attesta puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l'applicazione del principio di cui al comma 1.

Art. 10

Accesso civico agli atti di interesse regionale

1. Ai fini della piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto delle Linee guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" approvate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:
 - a) ordine del giorno delle sedute di Giunta regionale;
 - b) deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con relativi atti e modalità di attuazione;
 - c) proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso;

- d) elenco dei progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2016, e relativa rendicontazione;
 - e) rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;
 - f) rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti, le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
 - g) stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi adempimenti e inadempimenti;
 - h) resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;
 - i) ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 - j) deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;
 - k) atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione.
2. Le delibere di Giunta regionale che abbiano ad oggetto interventi di programmazione o destinazione di risorse o comunque effetti diretti o indiretti sul ciclo economico del sistema regionale sono accompagnate da un cronoprogramma che espliciti tempi, modi di applicazione e scadenze dell'atto adottato.
3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per quanto di competenza, individuano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2016, il responsabile dell'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora la Giunta e il Consiglio non provvedano entro il termine fissato dal presente comma, si intendono designati responsabile, ciascuno per i profili di competenza, i dirigenti apicali delle rispettive strutture amministrative competenti in materia di risorse umane.

Art. 11

“Campania partecipa”

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dello Statuto regionale, la Giunta regionale assicura la più ampia partecipazione ai processi decisionali legislativi regionali attraverso la consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati ai fini della quantificazione e valutazione degli impatti potenziali e attesi della regolamentazione in coerenza con i principi della “*Better Regulation*” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2015)215 del 19 maggio 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituita, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata “Campania Partecipa” in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015 al fine di acquisire commenti, osservazioni, proposte, da parte di chiunque ne abbia interesse.
3. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.

Art. 12

Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali

1. Al fine di verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2015, presenta al Consiglio, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
 - b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi;
 - c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
 - d) dei provvedimenti non adottati;
 - e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
 - f) dei motivi circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.
2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione.
3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente previsti dalla normativa. Il mancato rispetto dei termini connessi all'attuazione di un obbligo di legge regionale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.

Art. 13

Semplificazioni degli oneri di pubblicazione nei bollettini regionali

1. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicati esclusivamente:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati, ivi comprese le relazioni illustrative, le analisi tecnico-normative e le analisi di impatto della regolamentazione, nonché eventuali altre relazioni di accompagnamento;
- b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero prevista, quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;
- c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", in aggiunta alle informazioni e ai documenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti i decreti e le determinazioni dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie."

TITOLO III

Misure settoriali di semplificazione

Art. 14

Misure in materia di economia circolare e bioeconomia

1. La regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. A tal fine, la Regione incentiva l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di "Regioni sostenibili" di cui al "Sustainable

energy policy” promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere:

- a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l’implementazione delle risorse rinnovabili;
- b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;
- c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all’uso di prodotti a più alto valore ambientale;
- d) la riduzione della produzione di rifiuti;
- e) la riduzione degli sprechi alimentari e l’immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;
- f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;
- g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei rifiuti;
- i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate e/o marginali, al fine di consentirne il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Al fine di verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il “*Forum permanente per la bioeconomia e l’economia circolare*” al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell’Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del suddetto Forum, coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.

3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a favorire, nell’ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per le suddette realtà produttive.

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, allo scopo di incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse e al fine di impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell’ambito del Forum di cui al comma 2, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni dall’entra in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166. Per l’esame del suddetto disegno di legge si applicano le procedure di cui all’articolo 54, commi 2 e 4, dello Statuto regionale.

Art. 15

Semplificazione per garantire servizi di supporto a minori in condizioni di svantaggio

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, lettera f) sono aggiunte infine le parole “e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio”;
- b) all'articolo 10, comma 2, lettera a), la parola “ne” è abrogata e sono aggiunte, dopo la parola “realizzazione”, le parole “dei servizi e degli interventi programmati e di quelli che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali”;
- c) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente “i) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un’offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità”;
- d) all'articolo 47, comma 2, dopo la parola “erogatori” sono aggiunte le seguenti “nonché gli enti locali che non garantiscono l'erogazione degli interventi e dei servizi di supporto volti a garantire l'integrazione sociale e scolastica ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio”.

Art. 16

Semplificazioni in materia di contributi per gli “Imprenditori Agricoli Professionali” e di licenze di pesca sportiva

1. Alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo le parole: “coltivatori diretti” sono aggiunte le seguenti: “e degli imprenditori agricoli professionali”;
- b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma: “2. L’attività assistenziale di cui al comma 1 è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali”.

2. All’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 17 (Norme per l’esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è aggiunto infine il seguente periodo: “La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.”

Art. 17

Semplificazioni in materia di distribuzione commerciale

1. Alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente “3-bis. I regimi amministrativi relativi alle attività commerciali indicate nella presente legge, sono disciplinati nell’Allegato D, secondo la modulistica regionale di cui al comma 3 e documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente “2. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché l’aggiunta o la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nella attività, sono effettuati secondo le modalità previste nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;

- 2) al comma 2, al secondo periodo le parole “Nella SCIA” sono sostituite con le seguenti “Per la formazione del titolo abilitativo”;
- c) all’articolo 16, il comma 1 è sostituito con il seguente “1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché il subingresso e la cessazione dell’attività sono effettuati secondo le modalità previste nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva”;
- d) all’articolo 17, il primo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente “3. L’apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l’ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, l’aggiunta o la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nella attività sono effettuati secondo le modalità previste nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- e) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 10 è sostituito con il seguente “10. Il Comune indice la Conferenza dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i cinque giorni successivi alla conclusione del procedimento di cui al comma precedente.”;
 - 2) al comma 11 le parole: “entro novanta giorni dalla convocazione” sono soppresse;
 - 3) il comma 14 è abrogato;
- f) all’articolo 25, il comma 17 è sostituito dal seguente “17. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Con decreto dirigenziale sono individuate, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata massima”;
- g) all’articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente “1. I titoli abilitativi per il commercio su posteggi sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- h) all’articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente “1. I titoli abilitativi per il commercio itinerante sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge”;
- i) all’articolo 47, comma 2, le parole “a mezzo SCIA” sono sostituite dalle seguenti “come disciplinato nella relativa sezione di cui all’allegato D) alla presente legge ed è”;
- j) all’articolo 50, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via, secondo le procedure stabilite nell’Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell’apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- k) all’articolo 51, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. La vendita dei

prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è effettuata secondo le procedure previste dall'Allegato D) della presente legge”;

l) all'articolo 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) della presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica”;

2) al comma 3 le parole “Nella segnalazione di cui al comma 1” sono sostituite con le seguenti “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1”;

m) all'articolo 53, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) alla presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o presso la sede legale se persona giuridica”.

TITOLO IV

Razionalizzazione della disciplina sulla gestione e alienazione dei beni regionali

Art. 18

Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali

1. Alla legge regionale 3 novembre 1993 n. 38 (Disciplina dei beni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 3 la parola “moduli” è sostituita dalla seguente “mobili”;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 della presente legge è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria della patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”.”;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Inventario dei beni regionali)

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:

a) inventario dei beni demaniali;

b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

c) inventario dei beni mobili patrimoniali;

d) inventario dei beni mobili di uso durevole.

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
 - b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
 - c) i titoli di provenienza;
 - d) l'estensione;
 - e) il reddito
 - f) il valore fondiario approssimativo;
 - g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
 - h) la durata di tale destinazione;
 - i) la destinazione urbanistica;
 - l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”;
- 4) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;
 - 2) al comma 5 le parole “La Giunta regionale delibera” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone”;
 - 3) al comma 6 le parole “La Giunta regionale revoca l'atto di concessione” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione”;
- 5) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
- “Art. 6 bis (Disciplinare)
1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:
 - a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;
 - b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;
 - c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
 - d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;
 - f) le modalità delle procedure di vendita;
 - g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;
 - h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.”;
- 6) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge”;
 - 2) al comma 2 le parole “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti “Il relativo atto”;
 - 3) al comma 3 le parole “del demanio regionale,” sono soppresse;
 - 4) al comma 4 la parola “demaniale” è soppressa;
- 7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “Art. 8 (Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.
 2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.
 3. I beni indicati nel comma 1 del presente articolo possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compreso quelli di carattere fiscale.
 4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”;
- 8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- “Art. 9 (Procedura di vendita)
1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
 2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
 3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi;
 - b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
 - c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).
 4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 2, nella evenienza che il valore determinato secondo i detti parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.
 5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o a società

pubbliche abilitate a tale scopo, ovvero a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Ove l'avviso d'asta preveda la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

- a) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;
- b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questa evenienza il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

11. Qualora i beni in alienazione siano occupati senza titolo o siano oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinuncia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui al comma 10.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione; nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Qualora, per fatto

dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”;

9) all'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente” e, ove il valore economico del bene sia particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.”

l) all'articolo 11, comma 2 le parole “della legge 31 maggio 1965, n. 575” sono sostituite dalle seguenti “del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”;

m) l'articolo 12 è abrogato;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuati con procedura competitiva.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”.

o) all'articolo 15 le parole “dell'art. 78 della legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20” sono sostituite con le seguenti “dell'art. 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.”

2. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è abrogato.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.